

3 copie

Comunità Montana "Lambro e Mingardo"

84050 FUTANI (SA)

>>>>>>><<<<<<<

ORIGINALE

Spedizione

Data **5 APR. 2002**

Prot. n. 2244

Pervenuto C.R.C.

il _____

n. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N° 32 del 26.02.2002

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE DI CENTOLA.

L'anno duemiladue il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13,00 nella sede della Comunità Montana.

Regolarmente convocata con tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

All'appello risultano presenti:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SERRA DOMENICO	X	
2	DI LASCIO GIUSEPPE ANTONIO	X	
3	IANNUZZI FRANCESCO		X
4	LUONGO ANDREA	X	
5	RUOCCO MICHELE	X	
6	SCALONE DOMENICO	X	
7	VITERALE GIUSEPPE	X	

Assume la Presidenza il Sig. RAG. DOMENICO SERRA - PRESIDENTE

Assiste il Segretario Sig. DR. GABRIELE ROMANELLI

Su proposta del Presidente

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO:

- che con propria delibera n. 178 del 15.10.1999, esecutiva ai sensi di legge, venne preso atto del Piano Regolatore Generale del Comune di Centola, adottato con delibera di C.C. n. 62 del 01.06.1997;
- che con nota R/3976 del 19.07.2000, al fine di procedere alla fase istruttoria, questo Ente trasmise al C.T.R. il P.R.G. del Comune di Centola, per il prescritto parere di competenza;
- che il C.T.R. nella seduta del 10.10.2000 esaminò il P.R.G. in questione e con nota prot. 1135 del 12.10.2000 richiese le integrazioni al P.R.G. stesso;
- che il Comune di Centola con nota prot. 7054 del 09.10.2001 trasmise a questo Ente le integrazioni richieste dal C.T.R. con il voto 1004 del 10.10.2000;
- che con propria delibera n. 193 del 22.10.2001, esecutiva ai sensi di legge, venne preso atto del voto del C.T.R. e delle integrazioni al P.R.G. fornite dal Comune di Centola;
- che con il medesimo atto la suddetta documentazione venne trasmessa al C.T.R. per il prosieguo dell'iter approvativo del P.R.G. del Comune di Centola;
- VISTO il voto n. 1138 del 15.11.2001 con il quale il C.T.R. di Salerno ha espresso parere favorevole all'approvazione con le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria al voto di cui ne costituisce parte integrante;
- VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, espresso con nota n. 0691 del 07.02.2001;
- VISTI i pareri espressi da tutti gli altri Enti ed uffici preposti;
- VISTA la relazione istruttoria del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, con la quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del P.R.G. in questione con le prescrizioni riportate in detta relazione nelle "valutazioni di merito", nelle quali il suddetto dirigente ha tenuto conto di tutte le prescrizioni imposte dagli uffici ed Enti competenti, che hanno esaminato il P.R.G.;
- VISTE le LL.RR. 14/82 e 9/93;
- RITENUTO di dover prendere atto del voto espresso dal C.T.R.;
- RITENUTO, altresì, di poter approvare il P.R.G. del Comune di Centola con le prescrizioni contenute nelle "valutazioni di merito" contenute nella relazione istruttoria del Dirigente dell'Ufficio Tecnico;
- RITENUTO, infine, di dover trasmettere il presente atto al Comune di Centola affinché provveda ad adeguare gli elaborati del Piano alle prescrizioni contenute nella richiamata relazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico o formulare le eventuali controdeduzioni;
- ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
- A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE

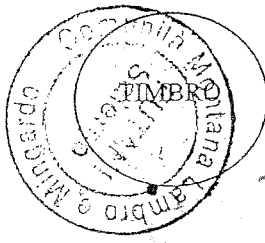
DELIBERA

- PRENDERE atto che il C.T.R. - Sezione di Salerno - con voto n. 1138 del 15.11.2001 ha espresso parere favorevole all'approvazione del P.R.G. del Comune di Centola con le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria allegata al voto di cui ne costituisce parte integrante;

- APPROVARE, come approva, il Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale di Centola con atto deliberativo n. 62 del 01.06.1997, con le prescrizioni riportate nelle "valutazioni di merito", contenute nella relazione istruttoria del Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, nelle quali il suddetto dirigente ha tenuto conto di tutte le prescrizioni imposte dagli uffici ed Enti competenti, che hanno esaminato il P.R.G.;
- TRASMETTERE il presente atto al Comune di Centola, affinché provveda ad adeguare gli elaborati del Piano alle prescrizioni contenute nella richiamata relazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico o formulare le eventuali controdeduzioni;
- AUTORIZZARE il Presidente ad emettere il relativo Decreto di approvazione una volta ottenuto il competente visto di conformità da parte della Regione Campania;
- DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime e palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.=

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

Gabriele Romanelli

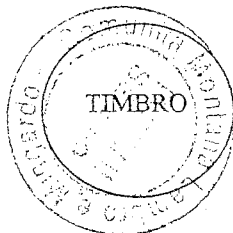
Il sottoscritto Segretario della Comunità Montana, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 gg. consecutivi dal **5 APR. 2002** al **20 APR. 2002**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, prot. n. 2244 del **5 APR. 2002**;
- ☐ E' stata comunicata, con lettera n. 2242, in data **5 APR. 2002**, ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
- ☐ E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo:
 - ☐ nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127 D.Lgs. vo 267/2000);
 - ☐ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 127 D.Lgs. vo 267/2000);
- ☐ E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Esecutiva (art. 127 D.Lgs. vo 267/2000);
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
 - ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4, D.Lgs. vo 267/2000);
 - ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 4, D.Lgs. vo 267/2000);
 - ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - ☐ dell'atto (art. 133 D.Lgs. vo 267/2000);
 - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 133 D.Lgs. vo 267/2000) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- ☐ Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 133 D.Lgs. vo 267/2000).

Dalla residenza della Comunità Montana li, **15 APR. 2002**



IL SEGRETARIO

(Dr. Gabriele ROMANELLI)

Gabriele Romanelli

COMUNITA' MONTANANA

"Lambro e Mingardo"

UFFICIO TECNICO

84050 FUTANI (SA)

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI CENTOLA

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

La Comunità Montana "Lambro e Mingardo" della Provincia di Salerno con propria nota n.3976 acquisita al protocollo del Comitato Tecnico Regionale - Sezione provinciale di Salerno - al n.849 del 20 luglio 2000, ha inviato gli atti tecnici ed amministrativi inerenti il "Piano Regolatore Generale del Comune di Centola" ai sensi e per gli effetti della LR 14/82 e sue successive modificazioni, per il prescritto parere di competenza. La documentazione amministrativa trasmessa consiste in:

- delibera C.C. n.52 del 15.4.97: "Osservazioni bozza PRG -Provvedimenti";
- delibera C.C. n.62 del 1.6.97: "Adozione Piano Regolatore Generale Comune di Centola";
- deliberazione G.M. n.287 del 13.6.97: "Pubblicazione avvisi di deposito PRG - impegno di spesa";
- deliberazione G.M. n.80 del 7.4.98: "Incarico progettista PRG per l'esame e osservazioni presentate dai cittadini";
- deliberazione C.C. n.57 del 3.11.98: "PRG - Osservazioni -Provvedimenti";
- deliberazione di G.M. n.239 del 6.12.98: "Affidamento incarico professionale per redazione Piano Zonizzazione Acustica PRG";
- deliberazione di C.C. n.15 del 24.3.99: "Piano di zonizzazione acustica - approvazione";
- fotocopia avviso di deposito elaborati PRG pubblicato sul quotidiano "il Mattino" del 18 giugno 1997;
- fotocopia avviso di deposito elaborati PRG pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 18 giugno 1997;
- copia degli elaborati tecnici consistenti in:

T	Elaborati di P.R.G.	S
	Relazione	
	Normativa di attuazione	
	Schede anagrafiche edilizia	
1	Inquadramento territoriale	1
2	Inquadramento comprensoriale	1
3	Condizionamenti territoriali	1
4	Vincoli ambientali e di tutela	1
4	Vincoli ambientali e di tutela	1
5	Epoca di costruzione - San Nicola	1
5	Epoca di costruzione - Foria	1
5	Epoca di costruzione - San Severino	1
5	Epoca di costruzione - Torre Caprioli	1
5	Epoca di costruzione - Centola	1
5	Epoca di costruzione - Piana	1
5	Epoca di costruzione - Palinuro I	1

5	Epoca di costruzione – Palinuro 2	1
5	Epoca di costruzione – Palinuro 3	1
6	Stato di conservazione: Riferimento anagrafe edilizia - San Nicola	1
6	Stato di conservazione: Riferimento anagrafe edilizia - Foria	1
6	Stato di conservazione: Riferimento anagrafe edilizia - San Severmo	1
6	Stato di conservazione: Riferimento anagrafe edilizia - Torre Caprioli	1
6	Stato di conservazione: Riferimento anagrafe edilizia - Centola	1
6	Stato di conservazione: Riferimento anagrafe edilizia - Piana	1
6	Stato di conservazione: Riferimento anagrafe edilizia - Palinuro 1	1
6	Stato di conservazione: Riferimento anagrafe edilizia - Palinuro 2	1
6	Stato di conservazione: Riferimento anagrafe edilizia - Palinuro 3	1
7	Consistenza edilizia – San Nicola	1
7	Consistenza edilizia – Foria	1
7	Consistenza edilizia – San Severmo	1
7	Consistenza edilizia – Torre Caprioli	1
7	Consistenza edilizia – Centola	1
7	Consistenza edilizia – Piana	1
7	Consistenza edilizia – Palinuro 1	1
7	Consistenza edilizia – Palinuro 2	1
7	Consistenza edilizia – Palinuro 3	1
8	Infrastrutture – Attrezzature pubbliche e private	1
9	Zonizzazione del territorio comunale	1
9	Zonizzazione del territorio comunale	1
9	Zonizzazione del territorio comunale	1
1	Zonizzazione dei centri urbani - San Nicola	1
1	Zonizzazione dei centri urbani – Foria	1
1	Zonizzazione dei centri urbani - San Severmo	1
1	Zonizzazione dei centri urbani – Centola	1
1	Zonizzazione dei centri urbani – Piana	1
1	Zonizzazione dei centri urbani – Palinuro	1
1	Attrezzature pubbliche – fasce di rispetto	1
1	Attrezzature pubbliche – fasce di rispetto	1
1	Attrezzature pubbliche – fasce di rispetto	1
Osservazioni al P.R.G.		
	Relazione - parere tecnico	
9	Zonizzazione del territorio comunale	1
9	Zonizzazione del territorio comunale	1
9	Zonizzazione del territorio comunale	1

Indagine geognostica

	Relazione	
A	Centola Capoluogo - via Imbriaco	
A	Frazione S.Nicola	
A	Allegati grafici	
A	Carta geolitologica: Ubicazione sondaggi e prove penetrometriche	
A	Carta geolitologica: Ubicazione sondaggi e prove penetrometriche	
A	Carta idrogeologica	
A	Carta idrogeologica	
A	Carta della stabilità	
A	Carta della stabilità	
A	carta di zonizzazione in prospettiva sismica	
A	carta di zonizzazione in prospettiva sismica	

Carta Agricola del suolo

A	Uso agricolo del suolo	
B	Uso agricolo del suolo	
C	Uso agricolo del suolo	
	Relazione	

Zonizzazione acustica

	Relazione	
A		
B		
C		

Nella seduta del 10 ottobre 2000 il Comitato Tecnico Regionale - Sezione provinciale di Salerno ha espresso, sulla scorta della relazione istruttoria del relatore, il seguente parere:

“dall'esame degli atti trasmessi emerge che gli stessi sono carenti, e pertanto è necessario l'integrazione di tutti gli atti amministrativi indispensabili ad una istruttoria per l'esame del PRG ed in particolare:

- linee di indirizzo;
 - attestato avvenuta pubblicazione;
 - stralcio registro osservazioni;
 - attestato affissione albo pretorio;
 - copia BURC per avviso di deposito;
 - manifesto murale
 - parere ASL;
 - parere Soprintendenza Archeologica;
 - parere Parco Nazionale del Cilento;
 - parere Soprintendenza BAAAS per la concertazione prevista dal Piano Paesistico;
 - parere ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 11/96;
 - autorizzazione rilasciata dalla Comunità Montana ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 11/96;
 - delibera di presa d'atto della G.E. della Comunità Montana n.173 del 15.10.99;
 - conformità alla L.R. 9/90;
 - conformità alla L.R. 1/2000;
- e quant'altro atto amministrativo inerente il suddetto piano;
- elaborato con la perimetrazione del Piano Paesistico e la individuazione della zonizzazione;

- tavola di confronto tra le aree normate dal Piano Paesistico e la zonizzazione del PRG, Inoltre non si evince la trasmissione al Settore Ecologia della Zonizzazione Acustica; Per quanto attiene gli elaborati grafici, anche se in elenco, non risulta pervenuta l'indagine geognostica integrante del PRG ed indispensabile ai fini del parere ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9/83, e a tal fine per l'istruttoria del PRG deve essere affiancato un geologo".

La Comunità Montana "Lambro e Mingardo" della Provincia di Salerno, con nota n.5636 del 3 ottobre 2001, ha inviato al Comitato Tecnico Regionale-Sezione provinciale di Salerno gli atti

tecnici ed amministrativi richiesti nella seduta del 10 ottobre 2000 ed in particolare:

- linee di indirizzo (Delibera di C.C. n.46/95);
- attestato avvenuta pubblicazione;
- stralcio registro osservazioni;
- attestato affissione albo pretorio,
- copia BURC per avviso di deposito;
- attestazioni relative alla pubblicazione del 18.6.1997 e alla ripubblicazione del 23.7.2001 in sostituzione del manifesto murale;



- parere ASL;
- parere Soprintendenza Archeologica (con allegata nota a firma congiunta del Consulente-Progettista e del Sindaco);
- parere Parco Nazionale del Cilento;
- parere Soprintendenza BAAAS per la concertazione prevista dal Piano Paesistico;
- parere ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 11/96;
- autorizzazione rilasciata dalla Comunità Montana ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 11/96;
- delibera di presa d'atto della G.E. della Comunità Montana n.178 del 15.10.99;
- attestazione del Direttore Generale sulla conformità alla L.R. 9/90;
- attestazione del Responsabile del Servizio sulla conformità alla L.R. 1/2000;
- elaborato con la perimetrazione del Piano Paesistico e la individuazione della zonizzazione;
- tavola di confronto tra le aree normate dal Piano Paesistico e la zonizzazione del PRG;
- copia della trasmissione al Settore Ecologia della "Zonizzazione Acustica";
- delibera di C.C. n.48 del 18.5.96;
- delibera di C.C. n.84 del 18.11.93 di nomina del progettista.

In riferimento allo studio geologico sono stati allegati i seguenti elaborati:

- Delibera di G.M. n.191 del 29.11.2000 di affidamento di incarico professionale;
- Delibera di G.M. n.95 del 25.5.2001 di presa d'atto dell'integrazione delle indagini geologiche;

Integrazione studio geologico

- Carta clivometrica (composta da 3 tavole: all.a, all.b, all. c);
- Carta della stabilità dei versanti (composta da 3 tavole: all. a, all. b, all. c).

Ad ulteriore integrazione atti si è allegato:

- Parere dell'autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele-delibera del Comitato Istituzionale n.56 del 6.7.2000;
- Delibera di G.E. della comunità montana n.193 del 22.10.2000.

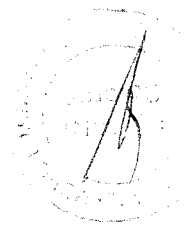
Iter amministrativo del Piano Regolatore Generale

- Con deliberazione di C.C. n.84 del 18 novembre 1993 il Comune di Centola ha nominato il progettista del PRG ed ha approvato lo schema di convenzione;
- Con delibera di C.C. n.46 dell'11 settembre 1995, il cui oggetto è: "PRG - Linee di indirizzo programmatico - Provvedimenti", ha deliberato "di prendere atto degli indirizzi programmatici del PRG in ossequio ed in conformità alla relazione a tale riguardo predisposta, che si allega in copia al presente provvedimento, costituendo parte integrante e sostanziale, e alla quale per ogni altro dato viene fatto pieno e completo riferimento".
- Con deliberazione di C.C. è stata approvata la bozza del PRG predisposta dal tecnico progettista incaricato;
- Con delibera di C.C. n.52 del 15 aprile 1997, il cui oggetto è "Osservazioni bozza PRG - Provvedimenti", è stato deliberato tra l'altro "di prendere atto delle osservazioni pervenute, ritrasmettendo, per le argomentazioni esaurientemente sviluppate in narrativa, la deliberazione consiliare n.39 del 28 giugno 1995, attinente la delineazione degli indirizzi programmatici ed il presente provvedimento al progettista prof. Renato Cristiano da Napoli e ribadendo al medesimo la più assoluta e ferma volontà che nella stesura del PRG non vi

siano

dubbi circa la specifica destinazione d'uso degli interventi attraverso il rispetto della normativa vigente ed attenendosi rigidamente agli indirizzi programmatici".

- Con delibera di C.C. n.62 dell'1 giugno 1997 il Comune di Centola ha adottato il Piano Regolatore Generale Comunale;
- La delibera di C.C. n.62/97 con la quale il Comune di Centola ha adottato il Piano Regolatore Generale Comunale è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a far data dall' 11 giugno 1997 al 26 giugno 1997;
- Deliberazione di Giunta Municipale n.287 del 13 giugno 1997 di impegno di spesa per pubblicazione del deposito degli elaborati del PRG;
- Avviso di deposito elaborati PRG pubblicato sui quotidiani "Il Mattino" e "La Stampa" del 18 giugno 1997;
- In data 18 giugno 1997 avviso di deposito del PRG presso l'ufficio di segreteria dell'ente per 30 giorni consecutivi
- Deliberazione Giunta municipale n.80 del 7 aprile 1998 che incarica il redattore del PRG adottato di esaminare tecnicamente le osservazioni trasmesse dai cittadini interessati, onde poter consentire al consiglio comunale di decidere nel merito;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 3 novembre 1998 si è preso atto e recepito il parere tecnico formulato dal tecnico progettista sulle osservazioni presentate "...comprensivo di n.3 elaborati tecnici e relazione costituenti parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento nonché il contenuto del parere tecnico formulato su n.234 osservazioni di cui n.174 rigettate, n.59 accolte, delle quali n.19 parzialmente e n.1 ritirata...";
- Deliberazione di Giunta municipale n.239 del 6 dicembre 1998 di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Piano Zonizzazione acustica del PRG;
- Con deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 24 marzo 1999 è stato approvato il piano di zonizzazione acustica;
- Con nota n.4954 del 14 ottobre 1999 il comune di Centola ha richiesto alla Comunità Montana "Lambro e Mingardo" l'approvazione del PRG;
- Con deliberazione della Giunta Esecutiva n.178 del 15 ottobre 1999 la Comunità Montana del Lambro e Mingardo ha preso atto del PRG del Comune di Centola adottato con delibera di C.C. n.62/97 composto da elaborati tecnici ed atti amministrativi e comprensivo delle osservazioni, delle indagini geognostiche, della carta agricola del suolo e della zonizzazione acustica;
- Con deliberazione della G.M. di Centola n.191 del 29 novembre 2000 è stato affidato l'incarico professionale per la predisposizione della integrazione degli elaborati di natura geologica, in virtù delle prescrizioni propositive imposte dalla nota del CTR del 12 ottobre 2001;
- Con nota n.4313 del 22 giugno 2001 il comune di Centola ha trasmesso al Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania la delibera di C.C. n.15/99, di approvazione del piano di zonizzazione acustica ai sensi della delibera di G.R. n.558 del 24.02.1998, e i relativi elaborati composti dalla relazione e da tre tavole;
- Con deliberazione di G.M. n.95 del 25 maggio 2001 il comune di Centola ha preso atto degli elaborati prodotti dal professionista incaricato relativi all'integrazione degli studi geologici e geognostici del territorio comunale, al fine della trasmissione al CTR richiedente una più approfondita e dettagliata documentazione integrativa per le procedure di approvazione definitiva del PRG;
- Perfezionamento dell'iter di pubblicazione. Avviso di deposito elaborati PRG pubblicato sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Gazzetta dello Sport-edizione Campania" del 23



luglio 2001;

- Perfezionamento dell'iter di pubblicazione. Avviso di deposito elaborati PRG pubblicato sul BURC n.37 del 23 luglio 2001;
- Con nota n.7054 del 9 ottobre 2001 il comune di Centola, facendo seguito alla richiesta di integrazione formulata dal CTR - Sezione di Salerno, trasmette alla Comunità Montana "Lambro e Mingardo" la documentazione integrativa della precedente documentazione;
- Con deliberazione della Giunta Esecutiva n.193 del 22 ottobre 2001 la Comunità Montana "Lambro e Mingardo" ha preso atto delle integrazioni al PRG fornite dal comune Centola a seguito del voto n.1004 del 10 ottobre 2000 del CTR-Sezione di Salerno;

Pareri e autorizzazioni

Il Comune di Centola ha prodotto le indagini geologiche-geognostiche ai sensi dell'art.13 L.R. n.9/1983. La Legge regionale n.9 del 7.1.1983 prescrive:

Articolo 11 - Prima della formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ogni Comune della Regione dichiarato sismico o ammesso a consolidamento, è tenuto a predisporre indagini geologiche-geognostiche, ai fini della prevenzione del rischio;

Articolo 13 - Nei Comuni dichiarati sismici gli strumenti urbanistici generali vigenti devono essere adeguati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli precedenti;

Articolo 15- Il parere dell'Organo Tecnico Consultivo sugli strumenti urbanistici dei "Comuni dichiarati sismici sostituisce quello di cui al comma 1 dell'articolo 13 della Legge 2.2.1974 n.64 che recita "Tutti i Comuni nei quali ...devono richiedere il parere delle Sezioni di competenza... sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati "prima" della delibera di adozione;

Il parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha espresso il seguente parere in riscontro alla nota n.2067 del 26 aprile 1999: "...si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 – 2° comma delle misure di salvaguardia del DPR 5.6.95 questo Ente rilascerà la propria autorizzazione prima della definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativi. Pertanto il provvedimento autorizzativo resta sospeso sino all'inoltro delle autorizzazioni previste per legge, ivi compreso quello del CTR"

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Sa/3 ha espresso parere favorevole, protocollo n. 1544/99DP del 5 maggio 1999, con le seguenti prescrizioni: *"Zonizzazione acustica - Le indagini fonometriche per la zonizzazione acustica di località a forte fluttuazione stagionale, nella fattispecie Palinuro, devono essere riferite al periodo acusticamente più sfavorevole, in osservanza a quanto prescritto al punto 2.5 delle linee guida della Regione Campania, delibera n.8758 del 29.12.95; Normativa di attuazione - Va precisato che nelle zone produttive artigianali ed industriali, contigue alle zone destinate ad insediamenti abitativi o turistici, non dovranno insistere industrie insalubri di prima classe; prevedere l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (DPR n.50 3/96); Per le distanze di rispetto dagli elettrodotti, si richiama l'osservanza del DPCM 23 aprile 1992 e delle altre disposizioni di legge vigenti. "*

Il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno della Regione Campania ha espresso con nota n.6843 del 9 giugno 1999 parere favorevole, ai sensi dell'articolo 23



della LR n 11/96, *"..nei soli riguardi del vincolo idrogeologico fatta salva ogni norma in materia edilizia, paesaggistica, parere che è da ritenersi preliminare e di massima fermo restante che gli interventi esecutivi dovranno conseguire l'autorizzazione specifica nei riguardi di detto vincolo ai sensi degli articoli 23 e 24 della L.R. n.11/96 "*.

La Soprintendenza Archeologica di Salerno con nota n.5893/26D del 19 agosto 1999 esprime il seguente parere: *"In riferimento al Piano Regolatore Generale di Codesto Comune, trasmesso in data 23.4.99, e assunto al nostro protocollo in data 26.4.99, n.5893/26D, questa Soprintendenza, nell'esprimere parere favorevole di massima al Piano, osserva tuttavia e dispone quanto segue:*

- "come noto, in località S.Paolo alla frazione Palinuro sono stati in passato individuati e parzialmente messi in luce i resti di un abitato arcaico (VI sec. a.C.) di tipo enotrio, fortificato, organizzato secondo una ben nota tipologia per nuclei sparsi, ed il suo esteso sepolcreto con corredi tombali ricchissimi.

Queste testimonianze di epoca storica sono state rinvenute in un sito già fittamente occupato nella preistoria, come hanno potuto documentare gli scavi condotti dalla Soprintendenza, soprattutto negli anni '80.

Orbene, alla luce di tali testimonianze, il Piano in esame istituisce un vasta area di parco archeologico (zona FI) che, pur raggiungendo una ragguardevole estensione a monte del centro abitato di Palinuro, non tiene tuttavia conto di un gruppo di aree vincolate ai sensi della L.1089/39 che, di fatto, escluse dalla zona FI, sono indicate come zona B3. Si rende, pertanto, indispensabile accorpate le predette aree vincolate, che il piano destina a nuove edificazioni (art. 23 della normativa di attuazione, p.15) a quelle della zona FI (art.39, p.21), riconoscendole, quindi, come parco archeologico.

Analogamente, la zona E4 prospiciente il Parco S. Paolo, coincidente con l'area dell'abitato arcaico e della necropoli enotria, va accorpata alla contigua zona FI, per cui l'area pubblica (parcheggio) che costeggia la strada provinciale dovrà cambiare destinazione. La strada (5), compresa tra Via Indipendenza e Via S.Paolo, evidenziata in rosso nella cartografia allegata, non è ammissibile in quanto ricadente, per ampi tratti, in area vincolata. Osta anche alla sua realizzazione la normativa vigente del Piano Territoriale Paesistico.

Anche le zone G4 ed F5 (artt. 43 e 54, pp.22 e 25 delle norme di attuazione), zone di nuovo insediamento alberghiero ad est dell'acropoli antica, coincidono per gran parte ad area sottoposta a vincolo archeologico e vanno, pertanto, trasformate in zona FI (art.39, p.21 della normativa).

Per i medesimi motivi, l'area E5 (art. 37, p.20) contigua ad est a G4, sempre nel centro abitato di Palinuro, va accorpata ad FI come parco archeologico.

Quanto ad altre aree limitrofe al centro abitato, si rende indispensabile il cambio di destinazione della collina della Molpa da E6 (art.38, p.20), riserva naturale del Parco Nazionale del Cilento, ad FI (art.39, p.21), zona di parco archeologico, a miglior tutela del sito d'interesse archeologico in essa individuato e anch'esso sottoposto a regime di vincolo ai sensi della L.1089/39.

Tanto si dispone per i provvedimenti di competenza, rammentando che il fine unico di questa Amministrazione è la tutela e salvaguardia del comune patrimonio storico-archeologico, i cui pochi lembi rimasti, risparmiati dall'edificazione serrata che da alcuni anni prolifera nel territorio di codesto Comune, sono assoggettati a regime di tutela ai sensi della L.1089/39.

Pertanto, tutte le zone individuate come FI (parco archeologico), evidenziate in verde nella cartografia allegata (tav. 10F), andranno considerate come zone di massima tutela e



qualsiasi tipo d'intervento andrà preventivamente sottoposto al parere di questa Soprintendenza".

Il Comune di Centola, con nota n.6129 del 7 dicembre 1999, nel trasmettere il PRG del Comune al CTR- Sezione provinciale di Salerno, ha osservato la nota della Soprintendenza Archeologica n.5893/26D del 19 agosto 1999 in questi termini:

"Nel trasmettere tutti gli atti necessari alla prosecuzione dell'iter di formazione del P.R.G. Comunale, questa Amministrazione desidera segnalare, perché in fase di merito se ne tenga opportuna considerazione, le improprietà presenti nel parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno.

A tale parere questa Amministrazione comunale non ha inteso controdedurre direttamente, evidenziando la palese illegittimità di esso, onde non rallentare l'iter di formazione del Piano Regolatore.

Si ritiene, tuttavia, necessario rivolgersi agli Organi tutori della corretta pianificazione urbanistica comunale, segnalando gli elementi di irrazionalità e di eccesso di potere emergenti nell'intervento della Soprintendenza Archeologica, perché il relativo parere non si traduca in un grave ed ingiustificato danno per il Piano, e conseguentemente per la collettività locale.

Si segnala, preliminarmente, che il P.R.G., interpretando pienamente la particolare attenzione dell'Amministrazione ai problemi della salvaguardia dei reperti e delle risorse presenti nel territorio comunale ha provveduto alla individuazione di un estesissimo "Parco Pubblico Archeologico", che interessa tutte le aree sottoposte al relativo vincolo, a meno di quelle di fatto già urbanizzate e consistentemente edificate. Il "parere" della Soprintendenza, in sintesi, richiede l'estensione del "parco archeologico" a tutte le aree vincolate, nonché l'ulteriore ampliamento anche a zone non vincolate (tra l'altro qualificate dal P.R.G. di salvaguardia integrale, in quanto ricadenti nella zona 1 del Parco Nazionale del Cilento. In primo luogo si evidenzia che l'imposizione del vincolo archeologico, a norma di legge, non determina affatto l'inedificabilità delle aree in esso ricadenti, bensì soltanto l'obbligo del preventivo nulla-osta alla esecuzione delle singole opere, e l'eventuale controllo sul loro svolgimento da parte dell'Autorità preposta. In secondo luogo il parere della Soprintendenza sul Piano potrebbe eventualmente intervenire con richieste di limitazioni dell'entità delle trasformazioni territoriali di progetto, ma non certo imponendo specifiche destinazioni urbanistiche (quale quella di una zona a parco archeologico su aree classificate dal Parco con diversa destinazione).

In terzo luogo è evidente che l'imposizione di un vincolo archeologico su di un'area deve seguire specifiche apposite procedure di legge, e non può determinarsi attraverso una estemporanea espressione di un "parere" sul P.R.G.

E' quindi corretto che la Soprintendenza si esprima relativamente alle aree assoggettate a vincolo e ricadenti all'interno del relativo perimetro, ma senza travalicare tuttavia impropriamente detto limite.

In quarto luogo appare, oltre e più ancora che illegittimo, assolutamente irrazionale richiedere l'applicazione di un "parco archeologico" in una zona già sensibilmente edificata. La individuazione del "parco", infatti, corrisponde ad una azione di esproprio delle aree di pubblica utilità, per consentirne la relativa attrezzatura e la fruizione ed il godimento collettivo.

Che ciò sia possibile nelle aree a giardino di abitazioni ed edifici privati o nei lotti residui tra essi intercalati appare del tutto improbabile (ma forse il parere della Soprintendenza ignorava il significato e la normativa della zona di P.R.G. destinata a "parco archeologico").

Peraltro ci si chiede quale sia stata l'azione di salvaguardia della zona sviluppata dalla



Soprintendenza, quando si procedeva alla realizzazione dell'edificato privato in zona, e se non vengano usati pesi e misure diverse nei rapporti con i privati e con le Amministrazioni. In conclusione, questa Amministrazione, in considerazione anche del più che sensibile stravolgimento del disegno di Piano che deriverebbe dall'acritico accoglimento delle indicazioni della Soprintendenza Archeologica, con eliminazione di infrastrutture, attrezzature pubbliche di servizio civile e di gran parte delle capacità residenziali (comunque in assoluto molto modeste) previste per la frazione di Palinuro, richiede che codeste Autorità tutorie valutino le considerazioni sopra esposte ed ammettano del "parere" della detta Soprintendenza le sole richieste eventualmente contrassegnate da legittimità e razionalità.

La Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Artistici di Salerno e Avellino, con nota n.13405 del 25 agosto 1999, ha espresso il seguente parere sul PRG:

"In relazione alla documentazione trasmessa con nota n.2194 del 20.4.1999, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, relativamente a quanto stabilito dalle norme di attuazione del P.T.P. all'art. 5, esprime parere favorevole. Si rileva che in diverse zone è stato individuato un indice di fabbricabilità fondiaria superiore a 1,00 mc/mq (es. 1,5 per le zone G2, G4) che a parere di questo Ufficio potrebbe risultare incompatibile con le reali esigenze di tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi.

Lo stesso rischio si potrebbe avere nella fascia limitrofa al fiume Mingardo che meriterebbe una maggiore attenzione normativa.

Si ricorda che diverse parti del territorio comunale risultano vincolate ai sensi della legge 1497/39 a seguito del D.M. 23 ottobre 1956 e della legge 431/85, pertanto la concessione edilizia in queste zone deve essere preceduta da una autorizzazione ai fini ambientali ai sensi dell'art. 7 della stessa legge e inviata a questa Soprintendenza secondo le procedure della legge 431/85. Tale autorizzazione deve pertanto verificare la compatibilità paesaggistica degli specifici interventi che si intendono realizzare o condonare.

La mancata trasmissione di tali atti costituisce violazione di legge ed impedisce al Ministero i per i Beni Culturali e Ambientali di esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge 431/85".

La Comunità Montana Lambro e Mingardo, con nota n.R. 3113/93/96 del 27 ottobre 1999, ha autorizzato ad effettuare movimenti di terra ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n.11/96 a condizione che:

I movimenti di terra vengano limitati allo stretto necessario e comunque siano conformi a quelli previsti in progetto.

Vengano regimate e convogliate le acque superficiali nella rete fognante pubblica, se esistente, e predisposta a tale uso, oppure in impluvi naturali o in vasche di raccolta a perfetta tenuta da svuotarsi regolarmente dopo l'onda di massima piena.

Le acque luride e bianche siano convogliate nella rete fognante pubblica, se esistente, oppure in vasche a perfetta tenuta da svuotarsi regolarmente e rispondenti alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Vengano rispettate le prescrizioni imposte dallo STAPF di Salerno con nota prot. 6843 pos. I/I del 07/06/1999, che si allega in copia alla presente.

Resta inteso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei soli riguardi del vincolo idrogeologico, fatti salvi eventuali diritti di terzi, subordinatamente al parere degli altri organi competenti ed a tutte le autorizzazioni necessarie in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica (D.P.R. 04.06.1995). Resta inteso, altresì, che la responsabilità sulla idoneità statica delle opere da realizzare resta a carico del proprietario.



L'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele con nota n.56 del 6 luglio 2000 ha espresso parere favorevole in tali termini:

"...Il relatore ...espone il Piano in modo dettagliato ed articolato atteso che trattasi di verificare la destinazione d'uso del territorio in riferimento alle condizioni di rischio idrogeologico definito dall'Autorità di Bacino nel vigente Piano Straordinario. Inoltre è stata tenuta in considerazione la proposta d'uso del territorio dell'area a rischio R4 in località Palinuro-Arco Naturale per il mantenimento dell'attività turistica con strutture amovibili di campeggio, bungalow ed altro, limitate al periodo estivo, per la salvaguardia della principale fonte di reddito della comunità locale subordinandola ad azioni di prevenzione del rischio utilizzando la struttura di Protezione Civile prevista dall'apposito Piano Comunale ed orientato prevalentemente ad interventi di presidio e monitoraggio delle condizioni di rischio presenti sul territorio transitoriamente fino alla redazione del Piano Stralcio a cui dovrà essere comunque adeguato il P.R.G. in oggetto.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente.

Di esprimere, sul Piano Regolatore Generale del Comune di Centola "parere favorevole" con le raccomandazioni e prescrizioni contenute nella relazione istruttoria che ne forma parte integrante e di renderla esecutiva previa l'acquisizione dell'atto deliberativo del comune contenente l'accettazione della delimitazione delle aree a rischio e delle norme di salvaguardia allegate al Piano stesso.

Con nota assunta al prot. n.542 del 30.04.1999 il Comune di Centola ha trasmesso il PRG per il prescritto parere di cui alla L.R. n.8/94...

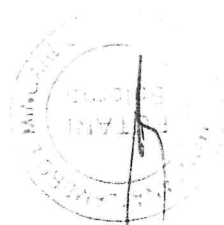
...Risulta inoltre allegato al piano copia della Delibera di Consiglio Comunale, inviata via fax in data 30.05.2000, di modifica delle N.T.A. del PRG in quanto, "per le zone G2-G3-G4-G5-G8-G9 (connesse con lo svolgimento delle attività turistiche), e le aree di attrezzatura pubblica di verde attrezzato, sportivo e di parcheggio, ricadenti all'interno della fascia di vincolo del "Rischio alluvione".... sono consentiti gli interventi contemplati nella normativa di attuazione del P.R.G., previa formale ed ufficiale statuizione dell'agibilità delle strutture e dell'autorizzazione all'uso delle stesse estese esclusivamente al periodo stagionale compreso tra il mese di maggio e quello di ottobre".

Dagli elaborati prodotti ed in particolare dalla relazione descrittiva di compatibilità tra le scelte di P.R.G. e le condizioni, idrogeologiche e geolitologiche generali si evince che le scelte urbanistiche interessano aree definite potenzialmente instabili dalla cartografia allegata al P.R.G. e di attenzione dalla carta del Rischio Frane.

Inoltre alcune scelte urbanistiche, in particolare quelle dell'area valliva, interessano aree definite ad Alto Rischio dalla Carta delle Aree a Rischio di Alluvione del Piano Straordinario collegato.

Considerato che per quanto attiene gli aspetti di competenza gli elaborati progettuali sono sufficienti ed idonei a caratterizzare le aree interessate dalle scelte di Piano. Tuttavia si evidenzia che alcune aree risultano in zone classificate potenzialmente instabili dalla documentazione integrativa prodotta e pertanto, per queste aree, in fase esecutiva andranno eseguite indagini geologiche e geognostiche puntuali e precise, al fine di una rigorosa progettazione degli interventi consentiti. In particolare per quanto attiene l'interazione opera-terreno, in relazione ai carichi, ai cedimenti, agli scenari di rischio conseguenti agli interventi per verificarne l'efficacia ai fini della mitigazione. Per quanto concerne le scelte urbanistiche interessanti aree individuate a rischio molto elevato dalla Carta del Rischio Alluvione, si ritiene che nelle more di interventi atti a mitigare il rischio, strutturali e non, tali aree non possano essere interessate da interventi diversi da quelli previsti delle Norme di Salvaguardia ed eseguiti con le modalità di cui alle Linee Guide allegate alle citate norme.

Si ritiene pertanto di poter proporre parere favorevole, per gli aspetti di competenza,



all'approvazione del P.R.G. del Comune di Centola con le raccomandazioni e prescrizioni di cui sopra e con l'obbligo del recepimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. delle Norme di Salvaguardia allegate al Piano Straordinario.

Si prescrive inoltre che il periodo di agibilità di cui alla delibera di Consiglio Comunale sopracitata sia definito nel periodo giugno-settembre nei modi e nei tempi stabiliti dal Piano di Protezione Civile che sarà predisposto da codesta Amministrazione Comunale finalizzato alla mitigazione del rischio accertato. In particolare il Piano di Protezione Civile dovrà prevedere azioni di prevenzione attraverso il monitoraggio e presidio delle aree a rischio interessate.

Resta comunque l'obbligo dell'Amministrazione di acquisire tutti i pareri e/o autorizzazioni degli enti interessati per legge all'opera in oggetto ".

Il Responsabile del Servizio del Comune di Centola, con nota n.6873 del 2 ottobre 2001, ha attestato la conformità dell'approvando PRG, adottato con delibera di C.C. n.62 dell'1.06.97 alle disposizioni e ai dettami della legge Regionale n. 1/2000.

Il Segretario Generale del comune di Centola ha attestato, con nota in data 2 ottobre 2001, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni consiliari n.46/95 e n.62/97 afferenti rispettivamente: "PRG, linee di indirizzo programmatiche, provvedimenti", "Adozione Piano Regolatore Generale Comune di Centola".

Il Segretario Generale del comune di Centola ha attestato, con nota in data 2 ottobre 2001, che la deliberazione consiliare n.62/97, avente ad oggetto: "Adozione PRG Comune di Centola", è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a far data dall'11.06.1997 al 26.06.1997, senza il pervenimento di alcun reclamo o opposizione.

Il Segretario Generale del comune di Centola ha attestato, con nota del 2 ottobre 2001 che la nota sindacale del 18.6.1997, ..., è stata affissa oltre che all'albo pretorio dell'Ente anche nei luoghi di maggior accesso al pubblico ubicati sul territorio comunale, sotto forma di manifesto murale, rimanendovi affissa per sessanta giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione.

Il Segretario Generale del comune di Centola ha attestato, con nota del 2 ottobre 2001 che la nota sindacale del 23.7.2001, ..., è stata affissa oltre che all'albo pretorio dell'Ente anche nei luoghi di maggior accesso al pubblico ubicati sul territorio comunale, sotto forma di manifesto murale, rimanendovi affisso per sessanta giorni consecutivi a far data dalla pubblicazione.

Il Segretario Generale del comune di Centola ha attestato, con nota n.6940 del 3 ottobre 2001 che nel PRG adottato dal Comune di Centola le zone destinate al culto occupano una superficie complessiva di mq 8900 così ubicate: Centola mq 2200 - Palinuro mq 2160 - Foria mq 460 - San Severino mq 1640 - San Nicola mq 2040, e che l'area cimiteriale è pari a mq 10000.



Parere del C.T.R. Sezione Provinciale di Salerno voto n. 1138 del 15/11/2001

1. La normativa di attuazione e gli elaborati grafici dovranno essere adeguati alle prescrizioni del parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Sa/3, della Comunità Montana Lambro e Mingardo, e dell'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele;
2. Il PRG dovrà essere adeguato al Piano socio-economico della Comunità Montana;
3. Dotarsi del parere della commissione ambiente della Comunità Montana o della Provincia;
4. Predisporre un testo coordinato con le norme del piano territoriale paesistico e le norme di salvaguardia del Parco del Cilento e Vallo di Diano, tenendo in conto che prevale la norma più restrittiva;
5. Predisporre, in accompagnamento al piano, dei criteri per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, che fungeranno da guida vincolante per la commissione edilizia integrata e per l'emissione di parere, autorizzazioni e concessioni;
6. Predisporre un documento che abbia come obiettivo la razionale e coordinata organizzazione e realizzazione di opere e impianti dello Stato, della Regione e della Provincia, e per l'eventuale coordinamento con i Comuni contermini, anche in previsione del redigendo piano territoriale provinciale e in vista degli interventi previsti dal POR Campania 2000-2006;
7. Aggiornare la normativa di attuazione alle norme recenti e, dove sono assenti, alle norme di riferimento;
- 7.1 Art. 1 - Applicazione del piano, Art. 18 - Zone dei nuclei storico-ambientali di recupero (A1),
Art. 51 - Zona di riqualificazione dei servizi turistici (G1), Art. 56 - Zona per attrezzatura turistica specializzata (G6): sostituire piano integrato con programmi integrati;
- 7.2 Art. 12 - Spazi destinati alla viabilità; rivederlo eventualmente alla luce del nuovo codice della strada;
- 7.3 Art. 15 - Fasce di rispetto: nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua non è consentita neanche la costruzione di strade, con ardamiento longitudinale rispetto al corso d'acqua, e parcheggio. Adeguare gli elaborati grafici;
- 7.4 Art. 17 - Zone residenziali; circa l'aumento del 20% previsto nell'articolo è da considerarsi solo per l'adeguamento igienico-sanitario;
- 7.5 Art. 19 - Zone dei nuclei storico-ambientali di riqualificazione (A2);
- 7.6 Art. 23 - Zona urbana della frazione di Palinuro (B3): il piano si deve attuare mediante piano esecutivo;
- 7.7 Art. 24 - Zone residenziali turistiche esistenti (B4), Art. 57 - Zone per attrezzature balneari (G7): definire cosa si intende per strutture semipermanenti;
- 7.8 Art. 26 - Zone per attività produttive extra-agricole: l'alloggio deve essere collegato strettamente, fisicamente e funzionalmente all'attività produttiva evitando costruzioni isolate;
- 7.9 Art. 27 - Zone produttive artigianali isolate (D1), Art. 65 - Aree per attrezzature turistiche complementari: circa l'aumento del 20% previsto nell'articolo è da considerarsi solo per l'adeguamento igienico-sanitario;
- 7.10 Art. 31 - Zona produttiva delle cave (D5): il comune dovrà predisporre una catalogazione delle cave dismesse e in uso predisponendo un piano di risanamenti ambientale coerentemente con le norme regionali;
- 7.11 Art. 32 - Zone per attività produttive agricole: il comune dovrà dotarsi di una catalogazione dei casali tradizionali esistenti;
- 7.12 Art. 45 - Zona della fascia litoranea (F7): il piano spiaggia deve essere un documento integrante del PRG. Definire il piano spiaggia in sintonia con le competenze in materia;



7.13 Art. 46 - Zone per eliporto ed attrezzature portuali F(8) e Art. 48 - Zona per terminal dei trasporti pubblici su gomma (F10): va previsto un piano complessivo per l'intero territorio comunale in sintonia con le diverse competenze che operano in materia in base alle norme vigenti;

7.14 Art. 52 - Zone di insediamento alberghiero esistenti (G2), Art. 53 - Zone di insediamento extra-alberghiero esistenti (G3), Art. 54 - Zone di nuovo insediamento alberghiero (G4), Art. 55 - Zone di nuovo insediamento extra-alberghiero (G5), Art. 64 - Aree turistico ricettive alberghiere, Art. 65 - Aree per attrezzature turistiche complementari: il Comune deve prevedere un documento che detti criteri ordinatori, complessivo per l'intero territorio comunale circa l'utilizzo di dette strutture. La Concessione dovrà essere rilasciata sulla base delle indicazioni fornite in questo documento approvato dal consiglio comunale.

7.15 Art. 58 - Zone per attrezzature turistiche complementari (G8): il 30% è riferito all'adeguamento igienico-sanitario e agli impianti tecnologici;

7.16 Art. 59 - Zone commerciali o di servizi isolate (G9), Art. 64 - Aree turistico ricettive alberghiere: il 20% è riferito all'adeguamento igienico-sanitario e agli impianti tecnologici;

7.17 Art. 66 - Aree commerciali e di servizi privati: il 10% è riferito all'adeguamento igienico-sanitario e agli impianti tecnologici;

7.18 Art. 67 - Servizi igienici: consentito soltanto nell'ambito di un disegno ed un intervento unitario dell'intero fabbricato. Nelle zone A è consentito solo in presenza di ristrutturazione edilizia dell'intero edificio e non nel caso del restauro. Sono fatte salve le norme di tutela previste dal titolo I del TU 490/99;

7.19 Art. 70 - Ampliamenti: il 20% è riferito all'adeguamento igienico-sanitario;

Parere del Parco

P.R.G. Comune di Centola. Riscontro alla nota prot.n.6812 del 18/12/2002 - ART 5 comma 2 Norme di Salvaguardia allegate al DPR 5/6/95.

Si esprime parere favorevole con le raccomandazioni di seguito riportate.

Ad integrazione dei pareri espressi dalle autorità competenti il prof. Gambino, redattore del Piano del Parco; ha in sintesi proposto le seguenti raccomandazioni (allegate) che si fanno proprie col presente parere.

A. in primo luogo è necessario che il PRG, sia con la zonizzazione che con le Norme d'attuazione e gli eventuali strumenti attuativi, assicuri assolutamente la continuità ecologica, paesistica e funzionale della fascia costiera e delle fasce fluviali del Lambro e del Mingardo, escludendo ogni nuova edificazione o ulteriore manipolazione e favorendo invece il recupero, la rinaturalizzazione la riqualificazione dei siti degradati; a tal fine occorrerà rivedere anche alcune norme delle zone agricole, quali quelle in zone E1 ed E2 consentono la realizzazione di serre o quelle che nelle zone E3 ed E6 consentono "l'uso dell'indice di fabbricabilità delle zone E3 avvalendosi delle norme sull'accorpamento dei fondi"; occorrerà verificare inoltre il pieno rispetto dei vincoli idrogeologici nelle aree inondabili, evitando ogni ipotesi di edificabilità ancorché subordinata ad interventi di messa in sicurezza (interventi che potrebbero a loro volta profilare il rischio di ulteriori denaturalizzazioni o alterazioni paesistiche).

B. in secondo luogo, a fronte della devastazione paesistica pregressa nelle aree alle spalle della fascia costiera (soprattutto lungo la strada statale verso Camerota) è necessario che il PRG preveda e favorisca una vasta ed organica azione di riordino urbanistico e paesistico mediante norme incentivanti e. progetti, opportunamente integrati, di riqualificazione in carenza dei quali dovrebbero essere severamente limitate le possibilità d'intervento, tali progetti - assimilabili ai PIU, progetti d'intervento unitario, previsti dal Piano del Parco approvato dal CD - potrebbero contestualizzare opportunamente anche i numerosi interventi di recupero e riqualificazione raccomandati dal CTR nei confronti di cave



dismesse, casali agricoli e quant'altro.

Nel rilevare una eccessiva frammentazione della zonizzazione del PRG, si condivide e si fa proprio integralmente il parere con prescrizioni del CTR, trasmesso con nota prot. n 1099 del 22/11/2001; si rileva l'esigenza di una più razionale ipotesi di coordinamento ed indirizzo finalizzata ad evitare la episodica e irrazionale crescita urbanistica registrata nel passato soprattutto nella frazione di Palinuro. A tal fine è bene che l'amministrazione adotti strumenti di governo più aderenti alle specificità del territorio e coerenti alle proposte azioni di sviluppo intercomunali (Parco Archeologico e naturalistico; COP del Parco; ecc.) nel rispetto dei reciproci compiti istituzionali.

Alle succitate raccomandazioni- il **parere favorevole è espresso con le seguenti, prescrizioni:**

1. Predisporre un testo coordinato con le norme del piano territoriale paesistico e le norme di salvaguardia del Parco tenendo conto che prevale la norma più restrittiva;
2. Predisporre, in accompagnamento al piano, dei criteri per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei complessi storici, monumentali e delle emergenze ambientali, archeologiche e culturali, che tengano conto anche *degli indirizzi espressi dal piano del Parco in fase di approvazione*, da considerare come guida vincolante per la commissione edilizia integrata e per l'emissione di pareri, autorizzazioni e concessioni;
3. Aggiornare la normativa alle vigenti disposizioni in materia e dove sono assenti norme di riferimento;
4. Promuovere azioni di indirizzo e coordinamento attraverso la redazione di PIU, "progetti di intervento unitario" nelle aree sottoposte a norma di tutela Nazionale (394/91, 1089/39, 1497/39, 431/85) nei siti di interesse comunitario anche ed in particolare per i "geositi" rilevati dagli studi del Piano del Parco, adottando relative norme di tutela.

A tal fine si precisa quanto segue:

5. Nelle fasce di rispetto fluviale, già assoggettate al vincolo assoluto di inedificabilità di nuove costruzioni, come previsto dall'art. 15 delle N.d.A. del Piano, come ribadito dal parere CTR, non è consentita la realizzazione di alcuna opera ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti.
6. Nelle zone G7 ogni intervento è soggetto al nulla osta del Parco ai sensi del D.P.R. 5.6.1995; nel caso delle attrezzature balneari di cui all'art. 57 delle N.d.A. si provvederà attraverso apposito piano spiaggia e relativo regolamento secondo quanto stabilito dalle direttive regionali in materia e previo parere del Parco.
7. Nell'area di Capo Palinuro e lungo la costa (zona 1 del Parco e siti SIC), ogni intervento previsto dal PRG deve essere sottoposto a preventivo parere dell'Ente Parco ai sensi delle misure di salvaguardia di cui al DPR 5.6.1995.
8. In relazione alle aree ad elevato rischio di alluvione, riportate nella relativa cartografia redatta dall'Autorità di Bacino Sinistra Sele, si ritiene come espressamente prescritto dalla competente Autorità di Bacino, che tali aree non possano "essere interessate da interventi diversi da quelli previsti dalle Norme di Salvaguardia allegate al Piano Straordinario". Per gli interventi nelle aree a rischio idraulico la relazione di compatibilità idraulica deve essere integrata con gli aspetti relativi alla funzionalità ecologica del corso d'acqua, sugli specifici interventi l'Ente Parco si riserva di esprimere un preventivo parere;
9. In linea con le considerazioni del prof. Gambino, nonché secondo quanto indicato nel parere del CTR, nella frazione Palinuro, il piano nelle zone (B3) e (B4) dovrà essere attuato mediante piano esecutivo "assimilabile ai PIU, progetti di intervento unitario", da sottoporre a preventivo parere dell'Ente Parco.
10. Secondo quanto espressamente indicato nella nota prot. n. 13405 del 28/08/99 della

Soprintendenza BAAAS di SA ed AV, nelle zone G2 e G4, ai fini della tutela ambientale paesaggistica dei luoghi, l'indice di fabbricabilità fondiaria dovrà essere riportato a 1,00 mc/mq e l'altezza massima dei corpi di fabbrica a 7,50 Mt.; per le aree ricadenti nell'ambito del Piano Paesistico del Cilento Cos. applica la norma più restrittiva.

11. Nell'ambito della proposta di attuazione del Parco Archeologico Naturalistico di Palinuro, evidenzia l'alto valore storico archeologico dei ritrovamenti nella zona S. Paolo di Palinuro e raccomanda una maggiore attenzione alle proposte e raccomandazioni trasmesse dalla Soprintendenza Archeologica con nota prot. n.ro 5893/26 del 09/08/99 che, nel rispetto delle diverse competenze, interpretate secondo i più recenti criteri metodologici di tutela e valorizzazione di questi patrimoni.

12. Nell'area a nord della Frazione Foria gli interventi nelle zone G5 e G6 vanno sotto preventivo parere dell'Ente Parco ai sensi delle misure di salvaguardia di cui al DPR 5.6.1995.

13. Nell'area a sud della frazione Foria gli interventi nelle zone D1 e D2 devono essere finalizzati al recupero ambientale e paesistico e sottoposti a preventivo parere dell'Ente Parco ai sensi delle misure di salvaguardia di cui al DPR 5.6.1995.

14. Tutti gli interventi relativi alla viabilità devono essere previsti nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al DPR 5.6.1995 e secondo quanto indicato dalle "Linee guida per i progetti riguardanti la viabilità montana e rurale" prot. n. 5991 del 29/11/2001.

Osservazioni al Piano

A seguito di pubblicazione del Piano Regolatore Generale adottato sono state raccolte n. 225 osservazioni, più 8 fuori termine.

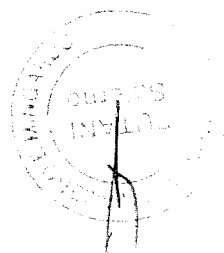
Con Delibera Comunale n. 57 del 03.11.98 l'Amministrazione comunale ha espresso il proprio parere, proponendo per ciascuna delle osservazioni l'accoglimento parziale, totale o il rigetto (su n.234 osservazioni n.174 risultano rigettate, n.59 accolte, delle quali n.19 parzialmente e n.1 ritirata).

Valutazioni di merito

Sulla scorta dei pareri e delle autorizzazioni espresse dagli Organismi competenti, nonché delle osservazioni presentate, si ritiene che il P.R.G. del Comune di Centola possa essere approvato, subordinatamente all'inserimento delle prescrizioni conseguenti alla valutazione di merito dei detti pareri ed autorizzazioni ed osservazioni.

- X
- (a) 1)- Con riferimento alle prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Sa/3, si conferma che:
 - (b) - per le zone produttive artigianali ed industriali, contigue alle zone destinate ad insediamenti abitativi o turistici non dovranno insistere industrie insalubri di prima classe;
 - (c) - deve essere prevista l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (DPR n. 50 3/96);
 - per le distanze di rispetto dagli elettrodotti si deve richiamare l'osservanza del DPCM 23 aprile 1992 e delle altre disposizioni di legge vigenti.

- X 2)- Con riferimento alle prescrizioni del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno della Regione Campania si conferma che:
- (a) - che gli interventi esecutivi dovranno conseguire l'autorizzazione specifica nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 23 e 24 della LR n. 11/96.
- X 3)- Con riferimento alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica di Salerno si condividono le considerazioni tecniche espresse dall'Amministrazione comunale.
- X 4)- Con riferimento alle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Artistici di Salerno e Avellino si conferma che:
- (a) - l'indice di fabbricabilità fondiaria superiore a 1,00 mc/mq individuato in diverse zone potrebbe risultare in contrasto con le reali esigenze di tutela ambientale e paesaggistica dei luoghi; si prescrive, pertanto, che in tali circostanze sia sempre obbligatorio il preventivo nulla osta all'intervento da parte della Soprintendenza Soprintendenza per i Beni Ambientali;
- (b) - lo stesso rischio, e la medesima prescrizione, vale per la fascia limitrofa al fiume Mingardo;
- (c) - la concessione edilizia nelle diverse parti del territorio comunale vincolate ai sensi della legge 1497/39 a seguito del D.M. 23 ottobre 1956 e della legge 431/85 deve essere preceduta da una autorizzazione ai fini ambientali ai sensi dell'art. 7 della stessa legge e inviata a questa Soprintendenza secondo le procedure della legge 431/85.
- X 5)- Con riferimento alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, si conferma che:
- (a) - le Norme di Salvaguardia allegate al Piano Straordinario devono essere recepite nelle Norme di Attuazione del P.R.G.;
- (b) - le aree individuate a rischio molto elevato dalla Carta del Rischio Idraulico, nelle more di interventi, strutturali e non, atti a mitigare il rischio, non possono essere interessate da interventi diversi da quelli previsti delle Norme di Salvaguardia ed eseguiti con le modalità di cui alle Linee Guide allegate alle citate norme;
- (c) - per le zone G2-G3-G4-G5-G8-G9 (connesse con lo svolgimento delle attività turistiche), e le aree di attrezzatura pubblica di verde attrezzato, sportivo e di parcheggio, ricadenti all'interno della fascia di vincolo del "Rischio idraulico" sono consentiti gli interventi contemplati nella normativa di attuazione del P.R.G., previa formale ed ufficiale statuizione dell'agibilità delle strutture e dell'autorizzazione all'uso delle stesse, esteso esclusivamente al periodo stagionale compreso tra il mese di giugno e quello di settembre, nei modi e nei tempi stabiliti dal Piano di Protezione Civile da predisporre da parte dell'Amministrazione Comunale, finalizzato alla mitigazione del rischio accertato; in particolare il Piano di Protezione Civile dovrà prevedere azioni di prevenzione attraverso il monitoraggio e presidio delle aree a rischio interessate;
- (d) - la prescrizione che precede ha valore transitorio fino alla redazione del Piano Stralcio a cui dovrà essere comunque adeguato il P.R.G.;
- (e) - per le aree ricadenti in zone classificate potenzialmente instabili, in fase esecutiva andranno eseguite indagini geologiche e geognostiche puntuali e precise, al fine di una rigorosa progettazione degli interventi consentiti.
- X 6)- Con riferimento alle prescrizioni del C.T.R. Sezione Provinciale di Salerno si conferma che:
- (a) - le prescrizioni di cui ai punti 1., 2., e 3. risultano di carattere generale o sono implicitamente già assolte con l'osservanza dei riferimenti prescrittivi che precedono;



- (b) - relativamente al punto 4., la normativa di attuazione del P.R.G. dovrà essere coordinata con le norme del Piano territoriale paesistico e con le norme di salvaguardia del Parco del Cilento e Vallo di Diano, tenendo conto che prevale la norma più restrittiva;
- (c) - relativamente al punto 5., la normativa di attuazione del P.R.G. dovrà prescrivere la predisposizione, in accompagnamento al Piano, dei criteri per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, che dovranno costituire guida vincolante per la commissione edilizia integrata e per l'emissione di pareri, autorizzazioni e concessioni;
- (d) - relativamente al punto 6., la normativa di attuazione del P.R.G. dovrà prescrivere la predisposizione di un documento che abbia come obiettivo la razionale e coordinata organizzazione e realizzazione di opere e impianti dello Stato, della Regione e della Provincia, e per l'eventuale coordinamento con i Comuni contermini, anche in previsione del redigendo piano territoriale provinciale e in vista degli interventi previsti dal POR Campania 2000-2006;
- (e) - relativamente al punto 7.1, la normativa di attuazione del P.R.G. dovrà sostituire alla dizione *piano integrato* quella di *programmi integrati* agli Art. 1 - Applicazione del piano, Art. 18 - Zone dei nuclei storico-ambientali di recupero (A1), Art. 51 - Zona di riqualificazione dei servizi turistici (G1), Art. 56 - Zona per attrezzatura turistica specializzata (G6);
- (f) - relativamente al punto 7.2, la normativa di attuazione del P.R.G. dovrà rivedere l'Art. 12 - Spazi destinati alla viabilità, adeguandolo al nuovo codice della strada;
- (g) - relativamente al punto 7.3, si ritiene che la prescrizione del C.T.R. sia riassorbita e superata dalle prescrizioni dell'autorità specificamente competente e responsabile della sicurezza, rappresentata dall'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele;
- (h) - relativamente al punto 7.4, si ritiene che la prescrizione del C.T.R. relativa all'Art. 17 - Zone residenziali, non possa trovare applicazione, in quanto l'aumento volumetrico previsto nell'articolo è da considerarsi solo per interventi di sostituzione per gli edifici da demolire ai fini della creazione di nuove strade o per determinare allargamenti ed allineamenti stradali;
- (i) - relativamente al punto 7.6, la normativa del P.R.G. dovrà prescrivere all'Art. 23 - Zona urbana della frazione di Palinuro (B3), l'attuazione mediante piano esecutivo;
- (l) - relativamente al punto 7.7, la normativa del P.R.G. relativamente agli Art. 24 - Zone residenziali turistiche esistenti (B4) e Art. 57 - Zone per attrezzature balneari (G7), dovrà definire cosa si intende per strutture semipermanenti;
- (m) - relativamente al punto 7.8, la normativa del P.R.G. dovrà prescrivere all'Art. 26 - Zone per attività produttive extra-agricole, che l'alloggio deve essere collegato strettamente, fisicamente e funzionalmente, all'attività produttiva, evitando costruzioni isolate;
- (n) - relativamente ai punti 7.9, 7.16, e 7.17, la normativa del P.R.G. dovrà prescrivere agli Art. 27 - Zone produttive artigianali isolate (D1), Art. 65 - Aree per attrezzature turistiche, Art. 59 - Zone commerciali o di servizi isolate (G9), Art. 64 - Aree turistico ricettive alberghiere, Art. 66 - Aree commerciali e di servizi privati, che gli incrementi volumetrici siano riferiti solo ad adeguamenti tecnologici ed igienico-sanitari;
- (o) - relativamente al punto 7.10, la normativa di attuazione del P.R.G., con riferimento all'Art. 31 - Zona produttiva delle cave (D5), dovrà prescrivere la predisposizione di una catalogazione delle cave dimesse ed in uso, e di un piano di risanamento ambientale coerentemente con le norme regionali;
- (p) - relativamente al punto 7.11, la normativa di attuazione del P.R.G., con riferimento all'Art. 32 - Zone per attività produttive agricole, dovrà prescrivere la predisposizione di una catalogazione dei casali tradizionali esistenti;
- (q) - relativamente al punto 7.12, la normativa di attuazione del P.R.G., con riferimento all'Art. 45 - Zona della fascia litoranea (F7), deve assumere il piano spiaggia, da definire in sintonia con le competenze in materia, quale documento integrante del PRG.;

- (z) - relativamente al punto 7.13, la normativa di attuazione del P.R.G., con riferimento agli Art. 46 - Zone per eliporto ed attrezzature portuali (F8) e Art. 48 - Zona per terminal dei trasporti pubblici su gomma (F10), dovrà prescrivere la predisposizione di un piano complessivo per l'intero territorio comunale in sintonia con le diverse competenze che operano in materia in base alle norme vigenti;
- (s) - relativamente al punto 7.14, la normativa di attuazione del P.R.G., con riferimento agli Art. 52 - Zone di insediamento alberghiero esistenti (G2), Art. 53 - Zone di insediamento extra-alberghiero esistenti (G3), Art. 54 - Zone di nuovo insediamento alberghiero (G4), Art. 55 - Zone di nuovo insediamento extra-alberghiero (G5), Art. 64 - Aree turistico ricettive alberghiere, Art. 65 Aree per attrezzature turistiche complementari, dovrà prescrivere la predisposizione di un documento che detti criteri ordinatori complessivi per l'intero territorio comunale circa l'utilizzo di dette strutture; la Concessione dovrà essere rilasciata sulla base delle indicazioni fornite in questo documento, approvato dal consiglio comunale;
- (t) - relativamente al punto 7.15, si ritiene che la prescrizione del C.T.R. relativa all' Art. 58 - Zone per attrezzature turistiche complementari (G8), non può essere condiviso, in quanto l'aumento di superficie utile previsto nell'articolo è da considerarsi connesso alla diversa esigenza della dotazione di attrezzature ed impianti integrativi, indispensabili per la riqualificazione delle strutture esistenti;
- (u) - relativamente al punto 7.18, la normativa di attuazione del P.R.G., con riferimento all'Art. 67 - Servizi igienici deve specificare che l'intervento è consentito soltanto nell'ambito di un disegno unitario dell'intero fabbricato; nelle zone A è consentito solo in presenza di ristrutturazione edilizia dell'intero edificio e non nel caso del restauro; sono fatte salve le norme di tutela previste dal titolo 2^o del TU 490/99;
- (v) - relativamente al punto 7.19, la normativa di attuazione del P.R.G., con riferimento all'Art. 70- Ampliamenti, dovrà prescrivere che gli incrementi di superficie siano riferiti solo agli adeguamenti igienico-sanitari. X

X 7)- Con riferimento alle prescrizioni dell'Ente Parco si conferma che:

- (a) - la prescrizione di cui al punto 1. coincide con quella di cui al punto 4. del C.T.R.;
- (b) - la prescrizione di cui al punto 2. coincide con quella di cui al punto 5. del C.T.R., fatta salva l'integrazione relativa agli indirizzi espressi dal piano del parco in fase di approvazione;
- (c) - relativamente al punto 4., la normativa di attuazione del P.R.G. dovrà prescrivere nelle aree sottoposte a norma di tutela Nazionale (394/91, 1089/39, 1497/39, 431/85) e nei siti di interesse comunitario anche ed in particolare per i "geositi" rilevati dagli studi del Piano del Parco, la redazione di PIU, "progetti di intervento unitario", adottando relative norme di tutela;
- (d) - la prescrizione di cui al punto 5. riprende quella di cui al punto 7.3 del C.T.R., nel cui merito si è in precedenza espresso parere;
- (e) - relativamente al punto 6., la normativa di attuazione del P.R.G. dovrà prescrivere che nelle zone G7 ogni intervento è soggetto al nulla osta del Parco ai sensi del D.P.R. 5.6.1995; inoltre nel caso delle attrezzature balneari di cui all'art. 57 delle N.d.A. il piano spiaggia dovrà essere sottoposto a preventivo parere del Parco;
- (f) - relativamente al punto 7., la normativa di attuazione del P.R.G. dovrà prescrivere che nell'area di Capo Palinuro e lungo la costa (zona 1 del Parco e siti SIC), ogni intervento previsto dal PRG deve essere sottoposto a preventivo parere dell'Ente Parco ai sensi delle misure di salvaguardia di cui al DPR 5.6.1995;
- (g) - la prescrizione di cui al punto 8. coincide con quella espressa dall'Autorità di bacino, fatta salva l'integrazione riguardante la riserva dell'Ente Parco di esprimere un preventivo parere in merito agli specifici interventi nelle aree a rischio idraulico per gli aspetti relativi alla funzionalità ecologica del corso d'acqua;
- (h) - relativamente al punto 9., la normativa del P.R.G. dovrà prescrivere che nella frazione

Palinurò, l'attuazione il Piano, nelle zone (B3) e (B4) dovrà avvenire mediante piano esecutivo, assimilabile ai PIU, "progetti di intervento unitario", da sottoporre a preventivo parere dell'Ente Parco;

(l)

- la prescrizione di cui al punto 10. riprende quella espressa dalla Soprintendenza BAAAS di SA ed AV, nel cui merito si è in precedenza espresso parere; ad integrazione l'Ente Parco specifica che nelle zone G2 e G4 l'altezza dei corpi di fabbrica deve essere non superiore a 7,50 m;

(l)

- relativamente al punto 11., si prescrive che la collina della Molpa cambi di destinazione, passando da E6 (Art.38, pag. 21), "Zona agricola di riserva naturale del Parco Nazionale", ad F1 (Art.39, pag.21), "Zona per parco archeologico";

(m)

- relativamente al punto 12., la normativa del P.R.G. dovrà prescrivere che nell'area a nord della Frazione Foria gli interventi nelle zone G5 e G6 siano sottoposti a preventivo parere dell'Ente Parco ai sensi delle misure di salvaguardia di cui al DPR 5.6.1995;

(n)

- relativamente al punto 13., la normativa del P.R.G. dovrà prescrivere che nell'area a sud della frazione Foria gli interventi nelle zone DI e D2 siano sottoposti a preventivo parere dell'Ente Parco ai sensi delle misure di salvaguardia di cui al DPR 5.6.1995;

(o)

- relativamente al punto 14., la normativa del P.R.G. dovrà prescrivere che gli interventi relativi alla viabilità devono essere previsti nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al DPR 5.6.1995 e secondo quanto indicato dalle "Linee guida per i progetti riguardanti la viabilità montana e rurale" prot. n 5991 del 29/11/2001.

X 8)- Si prescrive l'osservanza delle leggi regionali n.14/92 e n.16/2000.

Con riferimento, infine, alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione del P.R.G., si condividono i pareri espressi dall'Amministrazione comunale con Delibera Consiliare n.57 del 3.11.98 e si fanno propri, confermando in merito alle osservazioni il contenuto della suddetta delibera, ovvero: delle complessive n. 234 osservazioni pervenute, n. 174 vengono rigettate, n.59 vengono accolte, e di queste n.19 parzialmente e n.1 ritirata.

Per quanto sopra esposto

Si ritiene che il Piano Regolatore Generale del Comune di Centola, possa essere approvato subordinatamente all'inserimento negli elaborati di Piano delle specifiche prescrizioni espresse nelle Valutazioni di merito che precedono.

Futani, li 26.02.2002

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO
(Ing. Franz DI LORENZO)

